COMUNE DI BONIFATI

Provincia di Cosenza

Piazza D. Ferrante –87020 Bonifati (CS)

Ordinanza N. 27 del 27/06/2019

OGGETTO: DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI NEL PERIODO ESTIVO. DIVIETI E SANZIONI. ANNO 2019

IL SINDACO

-Quale autorità comunale di Protezione Civile ai sensi dell'art. 15 della Legge 24.02.1992 n°225;
-Premesso che la stagione estiva comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati, con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità[1] delle persone e dei beni;
-Accertato che l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno della cinta urbana, comportano un proliferare di vegetazione, rovi e sterpaglie che per le elevate temperature estive sono causa predominante di incendi;
-Ritenuta la necessità di effettuare interventi di prevenzione nonche' di vietare tutte quelle azioni che possano costituire pericolo mediato od immediato di incendi;
-Visto il T.U. delle Leggi di P.S. 18.06.1931, n° 773;
-Vista la Legge 21.11.2000 n°353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";
-Visto il titolo III del D.L.vo n°139 dell'08.03.2006 in materia di Prevenzione Incendi;
-Visto l'art. 255 del D.L.vo 03.04.2006 n°152 "Norme in materia ambientale";
-Vista la Deliberazione di Giunta Regione Calabria n° 159 del 11.04.2019 Approvazione Piano AIB 2019 e modalità' attuative;
-Visto il D.L.vo n°267/2000 in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione e la eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità' pubblica;
-Visti gli artt. 449, 650 e 652 del Codice Penale;

ORDINA Art. 1

Durante il periodo compreso tra il 13 Luglio ed il 15 Ottobre e fatto divieto, in prossimità di boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade comunali, provinciali e statali e lungo le sedi autostradali e ferroviarie ricadenti sul territorio comunale, di:

- **accendere fuochi;**
- **usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producano faville;**
- **fumare e/o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo di innesco.**

Art.2

I proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di case o villette, i proprietari di fabbricati rurali fienili e fabbricati in genere destinati all'agricoltura, gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali ed i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla

estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi.

I predetti interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati entro e non oltre 13 Luglio 2019 con avvertenza che in caso di inosservanza sara' facoltà di questo Comune, trascorso inutilmente il termine suindicato, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, provvedere d'ufficio ed in danno dei trasgressori, ricorrendo all'assistenza della Forza Pubblica;

Art. 3

La sterpaglia e la vegetazione secca in genere presente in prossimità di strade pubbliche e private, lungo le ferrovie e le autostrade, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà, dovranno essere eliminate per una fascia di rispetto di larghezza non inferiore a Mt. 10,00;

Art. 4

Le stoppie ed i residui vegetali di qualsiasi tipo potranno essere rimossi esclusivamente con l'utilizzo di utensili da taglio o da strappo, poi mantenuti in luoghi non accessibili o sorvegliati, e avviati ad uso di concimazione vegetale od a processi di biodegradazione e compostaggio.

Art. 5

E' vietato procedere allo smaltimento dei residui vegetali di qualsiasi generi tramite la combustione degli stessi.

Art.6

I concessionari di impianti esterni di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi, per uso domestico, hanno l'obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 10,00.

Art. 7

I detentori di cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi costruzione ed impianto agricolo dovranno lasciare intorno a dette strutture una fascia di rispetto, completamente sgombra di vegetazione, di larghezza non inferiore a mt. 10,00.

SANZIONI

1. **nel caso di mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione amministrativa determinata ai sensi dell'art. 29 del Codice della strada. La misura della sanzione pecuniaria amministrativa è aggiornata ogni due anni in applicazione del D.L.vo n. 285 del 30.04.1992;**
2. **nel caso di mancato diserbo di aree incolte in genere sara' elevata una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 ad euro 300,00;**
3. **nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività' determinanti anche solo potenzialmente l'innesco d'incendio durante il periodo dal 13 Luglio al 15 Ottobre, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad euro 1.032,00 e non superiore ad euro 10.329,00, ai sensi dell'art. 10 della Legge n° 353 del 21.11.2000.**

A carico degli inadempienti verrà nel contempo inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

RICORDA

- **che ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche;**

- **che chiunque avvisti un incendio deve darne immediata comunicazione ad una delle seguenti Forze di Polizia o Soccorso:**

Vigili del Fuoco Tel. 115;
Carabinieri Forestali dello Stato Tel. 1515;
Corpo Polizia Locale Tel. 0982/93338;
Centrale operativa Arma Carabinieri Tel. 112;
Centrale operativa Polizia di Stato Tel. 113
Numero verde regionale per la segnalazione di incendi boschivi: 800 496496

DISPONE

-che la presente Ordinanza abbia decorrenza immediata.
-che la presente Ordinanza venga pubblicata presso l'Albo Pretorio del Comune, e resa pubblica su tutto il territorio comunale; oltre ad essere inserita nel sito ufficiale del Comune

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Locale sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza.

La presente Ordinanza viene trasmessa alla Prefettura di Cosenza, alla Regione Calabria Dipartimento Protezione Civile - Catanzaro, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cosenza, al Comando Carabinieri Forestali di Cosenza, all'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste di Catanzaro, all'ANAS di Catanzaro, all'Amministrazione Provinciale di Cosenza, alla RFI Rete Ferroviaria Italiana-Direzione territoriale produzione Reggio Calabria-Unità Territoriale Sud Reggio Calabria.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Catanzaro entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo o ricorso giurisdizionale entro 60 giorni dinanzi al TAR Calabria.

IL SINDACO
Dott. Francesco GROSSO